



CITTA' DI MANFREDONIA

REG.ORD. 01

del 27/01/2021

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. LIMITAZIONE ACCESSO ALLA VILLA COMUNALE, PIAZZETTA MERCATO E AREA MERCATALE DI VIA SANTA RESTITUTA.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri del Sindaco

PREMESSO CHE

- ✓ con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ che con Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 15 ottobre 2020;
- ✓ con Decreto-Legge del 7 ottobre 2020 n. 125, è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 gennaio 2021;
- ✓ con Decreto-Legge del 14 gennaio 2021 n. 2, è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 30 aprile 2021;

VISTI:

- > il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- > il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- > il decreto-legge n. 33 del 2020 convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 relativamente all'art. 2 (sanzioni e controlli);
- > il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11;
- > il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020;
- > il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- > il DPCM 13 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- > il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020 (G.U. del 18 ottobre nr. 258);

RICHIAMATI:

- > l'articolo 11 del DPCM 13 ottobre 2020, secondo cui "Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata";
- > la circolare del Ministero dell'Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ, avente ad oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RILEVATO CHE:

- alla luce delle nuove disposizioni, il Prefetto, con nota del 20 ottobre 2020, prot. n. 1500/12.B.1/Area I, ha convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 22 ottobre 2020 in videoconferenza per una valutazione sui provvedimenti da adottare in

relazione al D.P.C.M. del 18/10/2020 ed alle misure di contenimento di contagio da COVID19, sulla base delle indicazioni sanitarie, criteri omogenei e modalità di controllo;

- nella riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi in data 22 ottobre 2020, il Direttore Generale della ASL-FG ha rappresentato, in ordine al trend di diffusione del virus nell'ambito territoriale di competenza, un significativo aumento settimanale di casi ed un elevato tasso di incidenza in relazione alla popolazione residente;

DATO ATTO che nella predetta riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza è emersa una sostanziale condivisione circa l'opportunità di adottare, da parte delle Amministrazioni locali, specifiche misure di prevenzione, tendenzialmente omogenee e comunque non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, consistenti nella disciplina relativa ai dispositivi di protezione individuale (mascherina) e ai divieti di assembramento secondo indicazioni numeriche di compresenza nel rispetto del principio di precauzione sanitaria;

VISTI Il decreto-legge 14/01/2021, n. 2, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 14/01/2021, relativi alle disposizioni inerenti l'applicazione di nuove misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

DATO ATTO che, sulla base delle Ordinanze del Ministro della salute dell'8 e del 16 gennaio 2021, il territorio della Regione Puglia è ricompreso nella zona arancione.

CONSIDERATO che:

- > nella zona arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti, bar e gelaterie, e nelle loro adiacenze, mentre è consentita la vendita con asporto per i ristoranti fino alle 22,00 e per i bar fino alle 18,00;
- > nonostante le restrizioni imposte, nelle aree della villa comunale e piazzetta mercato, nonché nell'area mercatale di Via Santa Restituta, nelle ore serali si sono riscontrati assembramenti di persone tali da rendere difficile il rispetto del distanziamento sociale.

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 46 del 07/12/2020, sul il divieto di stazionamento in alcune zone della città e limitazioni alle attività di distributori automatici.

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e Ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

VALUTATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento costante dei contagi sul territorio locale.

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

VISTA la Circolare del Prefetto di Foggia n. 55656 del 22.10.2020 concernente *"D.P.C.M. 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."*

VISTE le Ordinanze della Regione Puglia volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

ORDINA

per i motivi specificati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni,

- 1) **il divieto di accedere, dalle ore 19:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle seguenti aree:**

- villa comunale compresa tra Corso Manfredi, Via dell'Arcangelo, Viale Miramare e Via del Porto;
- piazzetta del mercato;
- mercato giornaliero coperto di Via Santa Restituta.

E' consentito il solo attraversamento per i residenti in tali aree.

- 2) **la chiusura dei distributori automatici cosiddetti "h24" di bevande e alimenti confezionati e che affacciano sulla pubblica via, dalle ore 18:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo**

DA' ATTO CHE

rimane in vigore la propria Ordinanza n. 46 del 07/12/2020, per quanto applicabile e non modificata dalla presente, con particolare riferimento al divieto di stazionamento nei luoghi ivi indicati.

INVITA

la cittadinanza a limitare i propri spostamenti a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di reale necessità, fatti salvi tutti gli spostamenti necessitati da motivi di salute.

AVVERTE CHE

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 280,00;
2. Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:
 - al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 29 e seguenti del d. lgs. n. 104/2010;
 - al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.È inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Manfredonia.
3. Il presente provvedimento viene comunicato al Prefetto di Foggia.

DISPONE

1. La trasmissione di copia della presente ordinanza:
 - a S.E. Prefetto di Foggia, anche per gli adempimenti di cui al l'art. 11, DPCM 13 ottobre 2020 e successivo del 18 ottobre 2020;
 - al Sig. Questore di Foggia;
 - alle forze di Polizia presenti sul territorio;
 - alla ASL Foggia Dipartimento di Prevenzione;
 - alle Associazioni di categoria degli esercizi commerciali, agli organi di stampa locali per assicurare la massima diffusione divulgativa della presente ordinanza.
2. La pubblicazione della presente ordinanza sull'albo pretorio on-line del Comune di Manfredonia per 15 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21bis L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e la Polizia Locale, anche secondo le indicazioni del Prefetto di Foggia, nonché gli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria.

La Commissione Straordinaria
f.to (Piscitelli – Crea – Soloperto)